



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8059 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Davide Aiello, Loredana Barbera, Silvia Barbier, Maria Antonella Brancatisano, Eugenia Caldarella, Miriana Campanile, Vanessa Canale, Valeria Ciotola, Adelaide Cocomazzi, Valeria Cosseddu, Emanuela De Blasi, Rosaria Di Lorenzo, Rosa Diana, Barbara Donnarumma, Alessia Fiorini, Annalisa Gabriele, Antonina Gagliano, Rosamaria Gagliardi, Gabriella Genovese, Chiara Gulizia, Cinzia Inghima, Vanessa Giuseppina Iraci, Anita Latino, Giuseppe Liberto, Emanuela Lo Giudice, Giulia Miglionico, Giovanna Palmieri, Delia Pellegrino, Federica Petraglia, Samantha Pirillo, Manuel Rapino, Annalisa Romeo, Rosaria Scarso, Rossella Sorce, Felicia Zanghì, Grazia Zinni, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Usr Lazio, Usr Abruzzo, Usr Basilicata, Usr Campania, Usr Friuli Venezia Giulia, Usr Liguria, Usr Lombardia, Usr Molise, Usr Piemonte, Usr Puglia, Usr Sicilia, Usr Veneto, Ambito Territoriale Provinciale di Campobasso, Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, Ambito Territoriale Provinciale di Chieti, Ambito Territoriale Provinciale di L'Aquila, Ambito Territoriale Provinciale di Messina, Ambito Territoriale Provinciale di Milano, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, Ambito Territoriale Provinciale di Novara, Ambito Territoriale Provinciale di Palermo, Ambito Territoriale Provinciale di Potenza, Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Roma, Ambito Territoriale Provinciale di Torino, Ambito Territoriale Provinciale di Udine, Ambito Territoriale Provinciale di Bergamo, Ambito Territoriale Provinciale di Genova, Ambito Territoriale Provinciale di Lecce, Ambito Territoriale Provinciale di Pavia, Ambito Territoriale Provinciale di Salerno, Ambito Territoriale Provinciale di Treviso non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO

A. del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione

Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per “l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed

educativo per il triennio 2019-2022”, nella parte in cui, all'art. 1 pur prevedendo per il

personale docente ed educativo in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva denominata "IV", la possibilità di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, non contempla analoga possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, IN VIA SUBORDINATA nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento;

B. dell'art. 9, del medesimo D.M. n. 374 del 2019 rubricato "Modalità di presentazione

delle domande" nella parte in cui stabilisce che la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (mod. 1), corredate dalle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, devono essere presentate entro e non oltre il 16 maggio 2019 (prorogata poi al 20 maggio 2019 in virtù di nota MIUR prot. N. 22678 del 14.05.2019)

esclusivamente con modalità telematica, laddove, ai commi 4 lettera a) e b) e 5 stabilisce che "[...] Registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche

una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già

compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate

nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web

-

registrazione", presente sull' home page del sito internet di questo Ministero [...]

Inserimento

della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero [...] Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, seguendo lo schema del modello 1, senza produrre alcuna certificazione”; nonché dell'art. 10, del D.M. n. 374/2019, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, laddove, al comma 2, lettera b), stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5 [...]; C. dell'art. 9 bis, del medesimo D.M. n. 374 del 2019 rubricato “Graduatorie d'istituto” nella parte in cui ai commi 1 e 2 nel prevedere “[...] Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21. [...]

Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di Istituto, secondo le

modalità di cui

all'art. 5, comma 4, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131”,
non

contempla analogha possibilità di presentare domanda di inserimento in
graduatoria d'istituto ai ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo
(PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di
procedura concorsuale, nelle graduatorie d'istituto di I fascia, per la classe
di concorso EEEE (scuola primaria).

D. dell'art. 9 bis, del medesimo D.M. n. 374 del 2019 rubricato “Graduatorie
d'istituto” nella parte in cui al comma 5 lettera a) e b) nel prevedere “La domanda
di inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere
presentata in via

telematica secondo le seguenti modalità e termini: a) registrazione del personale
interessato; tale

operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una
istituzione scolastica,

qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata,
secondo le

procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione
delle Istanze

via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo
Ministero; b)

inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 15 luglio
2019 al 29

luglio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line -
presentazione delle

Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero stabilisce
che la

domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica.

*

QUALI ATTI PRESUPPOSTI E PER QUANTO D'INTERESSE E DI RAGIONE

E. del D.M. n. 53 del 14/06/2012, espressamente richiamato dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse.

F. di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022 per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) - anche, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa, ovvero IN VIA SUBORDINATA, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AIELLO DAVIDE il 8\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO

- delle seguenti graduatorie ad esaurimento (III fascia), come da

TABELLA che segue, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per la Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo - qui resistenti - valide per gli anni scolastici 2019/2022, come da tabella che segue, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono

con riserva, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

AMBITO TERRITORIALE

PROVINCIALE PRIMARIA

Agrigento decreto prot. n. 0009095 del 06-08-2019

Alessandria decreto prot. n. 0002171 del 29-07-2019

Ancona decreto prot. n. 0004757 del 18-07-2019

Arezzo decreto prot. n. 0004259 del 24-07-2019

Ascoli Piceno decreto prot. n. 0001136 del 02-08-2019

Asti decreto prot. n. 0002026 del 24-07-2019

Avellino decreto prot. n. 0003202 del 25-07-2019
Bari decreto prot. n. 0013806 del 20-08-2019
Belluno decreto prot. n. 0001941 del 31-07-2019
Benevento decreto prot. n. 0004346 del 02-08-2019
Bergamo decreto prot. n. 0007167 del 07-08-2019
Biella decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019
Bologna decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019
Brescia pubblicato il 08-08-2019
Brindisi decreto prot. n. 0006856 del 05-08-2019
Cagliari decreto prot. n. 0001733 del 02-08-2019
Caltanissetta decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Campobasso decreto prot. n. 0003522 del 29-07-2019
Caserta decreto prot. n. 0012544 del 22-07-2019
Catania decreto prot. n. 0013284 del 31-07-2019
Catanzaro decreto prot. n. 0008070 del 08-08-2019
Chieti decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019
Como decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019
Cosenza decreto prot. n. 0007745 del 02-08-2019
Cremona decreto prot. n. 0003701 del 02-08-2019
Crotone decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019
Cuneo decreto prot. n. 0004982 del 05-08-2019
Enna decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019
Ferrara decreto prot. n. 0006292 del 02-08-2019
Firenze decreto prot. n. 0005019 del 05-08-2019
Foggia decreto prot. n. 0008951 del 25-07-2019
Forlì-Cesena decreto prot. n. 0002668 del 05-08-2019
Frosinone decreto prot. n. 0011007 del 29-07-2019
Genova decreto prot. n. 0001442 del 26-07-2019

Gorizia decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019
Grosseto decreto prot. n. 0003165 del 08-08-2019
Imperia decreto prot. n. 0001424 del 23-07-2019
Isernia decreto prot. n. 0001693 del 29-07-2019
La Spezia decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019
L'Aquila decreto prot. n. 0004746 del 29-07-2019
Latina decreto prot. n. 0009593 del 01-08-2019
Lecce decreto prot. n. 0012239 del 02-08-2019
Lecco decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019
Livorno decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019
Lodi decreto prot. n. 0002714 del 01-08-2019
Lucca decreto prot. n. 0002882 del 31-07-2019
Macerata decreto prot. n. 0002903 del 29-07-2019
Mantova decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019
Massa-Carrara decreto prot. n. 0003501 del 02-08-2019
Matera decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019
Messina decreto prot. n. 0013692 del 12-08-2019
Milano decreto prot. n. 0012930 del 30-07-2019
Modena decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019
Monza e della Brianza decreto prot. n. 0005219 del 30-07-2019
Napoli decreto prot. n. 0007762 del 31-07-2019
Novara decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019
Nuoro decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019
Oristano decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019
Padova decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019
Palermo decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019
Parma decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019
Pavia decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019
Perugia decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019

Pesaro e Urbino decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019

Pescara decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019

Piacenza decreto prot. n. 0003287 del 09-08-2019//

Pisa decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019

Pistoia decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019

Pordenone decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019

Potenza decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019

Prato decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019

Ragusa decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019

Ravenna decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019

Reggio Calabria decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019

Reggio Emilia decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019

Rieti decreto prot. n. 0003760 del 02-08-2019

Rimini decreto prot. n. 0002975 del 23-07-2019

Roma decreto prot. n. 0020322 del 25-07-2019

Rovigo decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019

Salerno decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019

Sassari decreto prot. n. 0008260 del 05-08-2019

Savona decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019

Siena decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019

Siracusa decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019

Sondrio decreto prot. n. 0004445 del 01-08-2019

Taranto decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019

Teramo decreto prot. n. 0005971 del 01-08-2019

Terni decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019

Torino decreto prot. n. 0005600 del 23-07-2019

Trapani decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019

Treviso decreto prot. n. 0008098 del 30-07-2019

Trieste decreto prot. n. 0001348 del 29-07-2019

Udine decreto prot. n. 0004780 del 14-08-2019

Varese decreto prot. n. 0005396 del 01-08-2019

Venezia decreto prot. n. 0009074 del 02-08-2019

Verbano-Cusio-Ossola decreto prot. n. 0002516 del 25-07-2019

Vercelli decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019

Verona decreto prot. n. 0001961 del 01-08-2019

Vibo Valentia decreto prot. n. 0005574 del 06-08-2019

Vicenza decreto prot. n. 0002026 del 09-08-2019

Viterbo decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019

QUALI ATTI PRESUPPOSTI E PER QUANTO D'INTERESSE E DI RAGIONE

A. del D.M. n. 53 del 14/06/2012, espressamente richiamato dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse.

B. di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento,

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative conseguita in virtù di procedura concorsuale, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022 per la classe di concorso EEEE (scuola

primaria) - anche, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa, ovvero IN VIA SUBORDINATA, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio depositata da parte ricorrente in calce al ricorso per motivi aggiunti;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle contestate graduatorie.

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle predette graduatorie.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere

effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 23 ottobre 2019.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO